DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA

Art. 22

Albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica

Oltre a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni dello Stato, le regioni, comprese le regioni a statuto speciale, e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici sono tenuti ad istituire, entro il 31 marzo 1992, l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci. Gli albi sono aggiornati annualmente e trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro il 30 aprile di ogni anno. Per ciascun soggetto che figura nell'albo viene indicata anche la disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni di cui al comma 1. Gli albi istituiti ai sensi del comma 1 possono essere consultati da ogni cittadino. Le amministrazioni pubbliche preposte alla tenuta degli albi e la Presidenza del Consiglio dei ministri ne assicurano la massima facilita' di accesso e pubblicita'.

Versione in vigore dal 31 dicembre 1991, non più in vigore dal 27 maggio 2000 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di finanza pubblica
Estremi	Legge 30 dicembre 1991, n. 412
Capo	V — Disposizioni varie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-finanza-pubblica/art-22-albi-dei-beneficiari-di-provvidenze-di-natura-economica/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it